

**DELIBERAZIONE 15 MARZO 2018**  
**145/2018/E/COM**

**INTEGRAZIONE DELL'ISCRIZIONE DELL'ORGANISMO SICOME SC NELL'ELENCO DEGLI ORGANISMI ADR DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione del 15 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione;

**VISTI:**

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 21 maggio 2013, “sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche, istitutiva dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo);
- il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130;
- il decreto del Ministro della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com (di seguito: deliberazione 620/2015/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 91/2016/E/com (di seguito: deliberazione 91/2016/E/com);
- la comunicazione dell'organismo Sicome SC, prot. Autorità 7290 dell'11 marzo 2018, integrata dalla comunicazione prot. Autorità 8334 del 7 marzo 2018 (di seguito: comunicazione prot. 7290/2018).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'Autorità, in attuazione dell'articolo 141-decies del Codice del consumo, con deliberazione 620/2015/E/com:

- ha istituito l'elenco degli Organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza, procedure ADR ai sensi del Titolo II-bis della Parte V del Codice del consumo (di seguito: Elenco ADR dell'Autorità);
- ha disciplinato, nell'Allegato A, il procedimento per l'iscrizione degli Organismi ADR nell'Elenco di cui al precedente alinea e le modalità di svolgimento delle attività relative alla gestione, alla tenuta e alla vigilanza dell'Elenco medesimo (di seguito: Disciplina), nonché previsto l'emanazione di eventuali linee guida applicative;
- la Disciplina prevede, tra l'altro:
  - all'articolo 2, comma 2.2, che possono essere iscritti in elenco gli Organismi che svolgono la propria attività in materia di ADR in uno o più settori di competenza dell'Autorità, con riferimento alle controversie fra consumatori e operatori;
  - all'articolo 3, comma 3.2, che, ai fini dell'iscrizione, l'Organismo garantisce e attesta che le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie (di seguito: conciliatori) abbiano anche un'adeguata formazione specifica nei settori di competenza dell'Autorità, acquisita mediante la frequenza di corsi o seminari di durata non inferiore a quattordici ore e relativi aggiornamenti almeno biennali di durata non inferiore a dieci ore; l'Organismo è infatti iscritto in elenco per i settori di competenza dell'Autorità con riferimento ai quali abbia attestato la competenza specialistica dei conciliatori;
  - all'articolo 7, comma 7.1, che gli Organismi iscritti in elenchi tenuti da altre autorità competenti di cui all'articolo 141-octies, comma 1, del Codice del consumo, che intendono essere iscritti anche nell'Elenco ADR dell'Autorità, comunicano all'Autorità i riferimenti della precedente iscrizione, unitamente ad una dichiarazione con cui attestano il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 2.2 e dall'articolo 3, comma 3.2 della Disciplina;
- l'Autorità ha pubblicato l'Elenco degli Organismi ADR dei settori di competenza sul proprio sito internet e ne cura l'aggiornamento e la relativa trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea;
- l'Autorità verifica, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse o anche d'ufficio, sulla base degli indicatori di cui al Titolo II-bis della Parte V del Codice del consumo e alla Disciplina, se un Organismo iscritto nell'Elenco ADR dell'Autorità medesima continui a soddisfare i requisiti richiesti per l'iscrizione e, in caso di non conformità, provvede alla relativa cancellazione dall'Elenco.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Autorità, con deliberazione 91/2016/E/com, ha iscritto l'Organismo Sicome SC nell'Elenco ADR, con decorrenza 11 marzo 2016, per i settori dell'energia elettrica e del gas;
- l'iscrizione di cui al precedente alinea è stata effettuata ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1, della Disciplina, in quanto l'Organismo, conformemente a tale articolo, nell'ambito della domanda di iscrizione, aveva comunicato i riferimenti della

precedente iscrizione, datata 11 gennaio 2016, nell'elenco degli Organismi ADR nel settore delle comunicazioni elettroniche e postale di cui all'Allegato A alla deliberazione 661/15/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pubblicato in [www.agcom.it](http://www.agcom.it), nonché dichiarato e attestato il rispetto di quanto prescritto dagli articoli 2, comma 2.2 e 3, comma 3.2, della Disciplina;

- l'Organismo Sicome SC, con comunicazione prot. 7290/2018, ha richiesto l'integrazione della propria iscrizione nell'Elenco ADR dell'Autorità anche con riferimento al settore dei servizi idrici, a tal fine attestando il possesso della formazione specifica, di cui all'art. 3, comma 3.2, della Disciplina, da parte di alcuni conciliatori incaricati della risoluzione delle controversie nel predetto settore mediante la procedura ADR.

**RITENUTO CHE:**

- la richiesta di integrazione presentata dall'Organismo Sicome SC mediante comunicazione prot. 7290/2018, in base a quanto ivi dal medesimo attestato riguardo alla formazione specifica per il settore dei servizi idrici, nelle more dell'emanazione di eventuali linee guida applicative, sia idonea ai fini dell'iscrizione dell'Organismo medesimo nell'Elenco ADR dell'Autorità anche con riferimento alle controversie per il predetto settore dei servizi idrici, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di integrare l'iscrizione dell'Organismo Sicome SC nell'Elenco ADR dell'Autorità, contestualmente aggiornandolo, ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com, con riferimento alle controversie per il settore dei servizi idrici, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

15 marzo 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*